

AUDIZIONE 3 giugno 2015

“Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza”

Per un nuovo avvio dell'economia e della crescita del Paese fondamentale, come sostenuta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è necessario *“rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, promuovere la concorrenza e garantire la tutela dei consumatori”*,

Il Disegno di legge 312 (cd. DDL Concorrenza) sia pur nelle ombre che esistono, causate da lobby troppo forti, contiene alcune luci che vanno nella direzione giusta per la tutela dei consumatori e il risparmio delle famiglie.

L'auspicio è che l'iter parlamentare possa migliorare e integrare quanto riportato nel testo del disegno di Legge.

In particolare, per ciò che riguarda le Assicurazioni e le polizze assicurative Rcauto, che presentano tariffe significativamente superiori alla media europea, l'obbligo di sconti significativi sulla Rcauto fa venire meno l'alibi delle compagnie assicuratrici che da tempo si sono "arricchite" a scapito dei redditi delle famiglie italiane. Condiviso che a fronte delle riduzioni l'automobilista accetti l'installazione della scatola nera, dei rilevatori del tasso alcolemico e del risarcimento presso le carrozzerie.

Come attività di contrasto alle truffe che purtroppo colpiscono in maniera importante il comparto assicurativo e soprattutto gli assicurati onesti che senza alcuna colpa, vedono aumentare le loro tariffe, si condivide l'obbligo di indicare i testimoni al momento della denuncia in caso di incidenti con

solli danni alle cose e sulla possibilità di recedere dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale.

Si tratta di migliorare il disegno di legge prevedendo in esso l'obbligo di negoziazione contrattando con le Associazioni Consumatori l'obbligo di installare a spese della compagnia i dispositivi tecnologici, ma laddove possibile prevedere che siano installati di serie già dalle case costruttrici lasciando, solo per la scatola nera, per questioni di privacy, l'attivazione o meno della stessa.

Altro argomento su cui è necessario intervenire è il divieto di cessione del credito in caso di incidente.

È chiaro che la dizione sconti “significativi” deve trovare una quantificazione che deve, come già detto, essere negoziata con le Associazioni Consumatori; in particolare, una percentuale base di sconto che, per il principio della concorrenza, le singole compagnie assicuratrici potranno elevare.

Dubbi sorgono invece sulla proposta del Governo concernente la portabilità dei contributi pensionistici. Portabilità che, come progettata, getta una grande ombra per il peso che potrebbe avere sui consumatori con reddito da lavoro dipendente, unitamente all'aumento della tassazione sulla previdenza integrativa, che comporterà un'erosione dei diritti e dei redditi delle famiglie a favore delle Compagnie di assicurazione che hanno polizze ad hoc sulla previdenza integrativa.

Per quanto riguarda la possibilità per gli Avvocati di stipulare gli atti di compravendita di immobili con valore catastale inferiore a centomila euro, fondamentale è la tutela del consumatore che deve avere le stesse garanzie previste per i notai, non prevedendo alcun costo aggiuntivo rispetto a quello attualmente previste per le stesse compravendite. Fondamentale è che non siano applicate regole, costi e tutele diverse secondo il professionista incaricato di stipulare gli atti.

La possibilità anche per imprese private di notificare atti giudiziari, che attua un giusto principio di concorrenza, è però fondamentale che siano fornite le stesse certezze attualmente applicate da Poste Italiane S.p.A., anche alla luce di recenti sentenze che non hanno previsto la nullità della consegna a parte di soggetti privati..

Per quanto riguarda il mercato energetico, la liberalizzazione proposta che è condivisa deve tenere conto dei costi a carico degli utenti. In particolare devono essere mantenute tutte quelle garanzie attualmente previste per alcune fasce sociali e per gravi casi di difficoltà.

Soprattutto dovranno essere mantenute tutte le garanzie attualmente previste per i casi di difficoltà

Si deve notare che varie proposte nella relazione annuale dell'Autorità di tutela della concorrenza e del mercato, non hanno trovato spazio nella proposta governativa.

E' necessario, che dopo gli approfondimenti del caso anche le ulteriori proposte, di seguito riportate sia prevista la loro emanazione.

Si tratta della vendita dei farmaci di fascia C nella grande distribuzione, della liberalizzazione nella vendita di libri, quotidiani e periodici, di Uber e degli altri servizi di noleggio con conducente.

Urgente la reintroduzione della previsione sul recesso libero e gratuito dai contratti di telefonia che deve avvenire in maniera semplice, possibilmente gratuita (mail) e con la immediata riattivazione. Norma che deve essere applicata nel caso di cambio di gestore, agli operatori di reti televisive e di comunicazione elettronica.

In conclusione, rispetto alla relazione dell'Autorità Garante, sono assenti anche altre proposte, che probabilmente troveranno spazio in altre normative, a titolo solo esemplificativo si ricorda quella sul trasporto pubblico locale.

Sembra ad Adiconsum necessario che conclusi i vari iter legislativi, possa essere prodotto una rappresentazione complessiva che consenta ai consumatori, anche attraverso le loro rappresentanze di avere un quadro completo dei propri diritti.

DDL CONCORRENZA

APPUNTI CRITICI DI ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI

ASSICURAZIONI

I termini per l'indicazione dei testimoni a pena di inammissibilità risulta penalizzante poiché non sempre è possibile individuare nell'immediatezza eventuali testimoni. E' chiaro il fine della norma che è quello di evitare il protrarsi di condotte illecite nei confronti delle assicurazioni ma si teme che l'applicazione di una norma così rigorosa possa ledere anche la tutela delle posizioni dei soggetti in buona fede.

Risarcimento del danno non patrimoniale – art. 138: complessivamente si teme che tale disposizione possa comportare una grave riduzione dei risarcimenti dei danni. Un tanto risulta ancor più preoccupante nei casi di invalidità permanenti gravi (il cd. macro danno - dal 10% al 100% di invalidità biologica). Ulteriormente andrebbe il terzo comma dell'art. 138 a comprimere il danno non patrimoniale non inteso solo come danno biologico ma anche come danno morale ed esistenziale etc. La nuova tabella che dovrebbe sostituire le Tabelle del Tribunale di Milano condivise dai giudici ed utilizzate quale riferimento nelle pronunce sul risarcimento del danno andrebbe, nelle intenzioni del legislatore, a limitare in parametri europei il risarcimento per i danni gravi a reale vantaggio delle compagnie assicurative a fronte di un'ulteriore reale penalizzazione delle situazioni sostanziali da tutelarsi degli assicurati. Verrebbe stimata infatti una riduzione del costo medio della polizza RCA pari al 3% a fronte di un grave sacrificio in punto tutela delle situazioni più gravi e meritevoli di tutela. In pratica adesso una polizza auto in media costa circa € 900,00 e se un 40enne, a seguito di incidente stradale senza responsabilità (ma vale anche per i danni ospedalieri), perde per esempio l'uso delle gambe, avrà diritto a un risarcimento medio per il danno non patrimoniale di circa € 800.000,00. Tra quattro mesi, per lo stesso danno non patrimoniale, si avrà un risarcimento di circa € 400.000,00 ma si saranno risparmiati, sul costo della polizza, ben € 27 (ventisette euro)... In base ai diversi studi svolti sui risarcimenti emerge come, a seconda dei parametri, il "danno complessivo" è meno risarcito in Italia rispetto ai paesi europei se si tratta di micro danno, più risarcito se si tratta di danno di media gravità, ampiamente meno risarcito se si tratta di danno molto grave.

Ci si illude se si ritiene di risolvere il problema del caro polizze con una simile riforma che d'altro canto incentiva l'uso delle scatole nere al fine di ottenere una riduzione dei prezzi dei premi. Le scatole nere costano e così pure gli sconti eventualmente praticati non si tradurranno in un sacrificio per le assicurazioni bensì nell'incremento di ulteriori costi per i consumatori.

In termini generali dunque la riforma che vuol essere introdotta nel settore assicurativo inevitabilmente determinerà un aumento dei prezzi delle assicurazioni a fronte, con ogni probabilità, di sconti fittizi per altro non determinato dalla norma nel loro quantum. Senza un reale controllo sui costi delle polizze attraverso ad esempio anche la fissazione da parte dell'Ivass di un prezzo soglia la riforma con tutta probabilità non avrà benefici per i consumatori, anzi.

Inoltre la previsione di far riparare il veicolo danneggiato nelle carrozzerie convenzionate, crea un monopolio, abbassa la qualità della riparazione e diminuisce i livelli di sicurezza.

Per quanto attiene invece i sinistri, i mezzi di prova nonché la liquidazione dei danni si assiste ad una maggiore rigidità che può comportare la penalizzazione dell'assicurato in buona fede. Ci si riferisce soprattutto alle preclusioni temporali per l'indicazione dei testimoni, pena l'inammissibilità degli stessi. I parametri per la determinazione dei danni (si ricorda che sino ad oggi i Tribunali applicano prevalentemente le Tabelle del Tribunale di Milano) porteranno anch'essi ad una drastica riduzione degli indennizzi con una contrazione del danno non patrimoniale (morale, esistenziale) che viene normativamente limitato.

A fine di poter effettuare una vera riforma del settore assicurativo RCA risulta necessario incidere normativamente al fine di rendere maggiormente sostenibile il sistema sotto differenti profili quali:

- a) Concorrenza vera del mercato assicurativo: in nessun paese europeo tre società (Unipolsai, Generali e Allianz) detengono da sole oltre il 60% del mercato .
- b) Maggiore sicurezza e prevenzione: non soltanto, quindi, migliorare la sicurezza delle strade, operazione questa che si sa impegnerebbe molti fondi c h e allo stato non ci sono , ma anche semplice prevenzione: dallo studio dell'ANIA emerge come il 90% dei passeggeri posteriori delle auto non indossino la cintura. Una campagna che sensibilizzasse in tal senso avrebbe un costo molto contenuto e un risparmio di gran lunga superiore;
- c) maggiori controlli sia sull'effettività dei sinistri sia sulla copertura RCA di tutti i veicoli (in Italia risulterebbe che il 8% del parco circolante non sia assistito da polizza assicurativa. All'Ivass dovrebbero essere affidati più incisivi poteri sia per quanto riguarda la determinazione dei prezzi soglia delle polizze sia della corretta attuazione delle norme da parte delle assicurazioni nei confronti dei consumatori.
- d) Sarebbe auspicabile che venisse costituito in seno all'Ivass un arbitrato (simile all'ABF) che sia composto da esperti in materia tra cui, in egual misura, oltre a docenti universitari e/o magistrati, anche rappresentati delle associazioni dei consumatori e delle assicurazioni. Tale organismo dovrebbe dirimere le controversie in materia assicurativa e, rientrando tra le ADR, essere alternativo rispetto alla mediazione ex d.lgs. 28/2010.

COMUNICAZIONI

La previsione di introdurre costi, penali e durata del contratto per altro lasciate al libero arbitrio del l'operatore telefonico pare un passo indietro rispetto alla legge 2 aprile 2007 n. 40 e va dunque ad irrigidire nuovamente il mercato della telefonia , delle reti televisive e di comunicazione elettronica onerando il consumatore di ulteriori costi (anziché eliminarli integralmente) così da farlo desistere dal cambiare operatore ovvero piano contrattuale.

ENERGIA

Il parere non può che essere negativo. L'abrogazione del mercato di maggior tutela avrebbe quale unico effetto quello di portare ad un aumento dei prezzi, come per altro sin ora verificatosi nel mercato libero con un incremento conseguente delle pratiche commerciali scorrette ed aggressive al fine di potersi accaparrare i venditori nuovi clienti, come peraltro oggi avviene in misura notevole.

SERVIZI BANCARI

Innanzitutto balza all'evidenza come, rispetto alla formulazione originaria del Ddl concorrenza, sia stata trasferita la norma sull'eliminazione di ogni onere in caso di portabilità dei conti correnti nel DL banche e investimenti. Tale previsione doveva però essere prevista anche per la portabilità dei depositi titoli con la relativa emissione delle certificazioni delle minusvalenze fiscali.

NOTAI. SEMPLIFICAZIONE DEL PASSAGGIO DI PROPRIETA' DI BENI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Gli avvocati potranno anche certificare le transazioni riguardanti immobili ad uso non abitativo purché il valore di detti immobili sia inferiore ai 100.000 euro, sottraendo queste certificazioni che possono essere fatte solo dai notai. Non abbiamo mai difeso i notai, anzi al contrario contrastati. Ma il ddl concorrenza, strombazzato come una "sforbiciata" ai privilegi delle lobby, consegna il mercato immobiliare nelle mani di banche e assicurazioni, in tutta la filiera (compravendita, mutuo, assicurazione), eliminando le tutele per i cittadini, garantite dai notai (pubblici ufficiali). La norma che consente l'ingresso di soci di capitale nelle società tra professionisti (art. 31) e quella che estende a duecentoquarantamila avvocati (privi del titolo del concorso pubblico) attribuzioni della funzione pubblica, per autenticare vendite, donazioni e mutui (al momento di uso non abitativo e del valore catastale inferiore a 100000 euro) crea la legittimazione del progetto di grandi gruppi bancari, come Intesa ed Unicredit , per consentire a banche ed assicurazioni di spartirsi il mercato immobiliare, mettendo al servizio delle loro società-veicolo soci nominalmente professionisti, ma di fatto loro dipendenti, per stipulare tali contratti immobiliari.

Nell'ottica di una reale maggiore liberalizzazione invece non si poteva che accogliere con favore la norma contenuta nella prima bozza del DDL Concorrenza nella quale veniva ridotta la popolazione di riferimento per ciascuna "piazza" notarile da otto a settemila abitanti", consentendo così l'aumento graduale del numero dei notai e dunque la concorrenza. Ora, nell'ottica di una maggiore liberalizzazione, si propone l'inversione

dell'attuale criterio, prevedendo che il decreto ministeriale stabilisca il numero dei notai in modo tale che sia previsto almeno un posto notarile ogni 8.000 abitanti; in via subordinata, si potrebbe disporre quanto meno la soppressione, nell'art. 4, comma 1, della legge n. 89/1913 di ogni riferimento agli 8.000 abitanti, ancorché l'espressione "di regola" la renda già ora un criterio non vincolante, in modo da eliminare comunque un vincolo che impedisce una maggiore liberalizzazione.

FARMACI FASCIA C CON RICETTA E ACQUISIZIONE DI FARMACIE DA PARTE DI SOCIETA'

La cancellazione della norma che impedisce di vendere questi farmaci nei luoghi già previsti come i "corner" nei supermercati e nelle Parafarmacie ove vi è la presenza di un professionista dotato di laurea in Farmacia crea un blocco a quella riforma che ha già ottenuto migliori servizi per i cittadini, minori prezzi e un forte aumento occupazionale per giovani laureati. E' quindi per noi da ripristinare.

Inoltre, laddove si consente a società di acquisire le farmacie, andrebbero fatte alcune specificazioni. In particolare bisognerebbe porre delle limitazioni per garantire il rispetto della concorrenza e prevenire il verificarsi di possibili abusi. Nel dettaglio, ad esempio, è opportuno impedire a case e distributori farmaceutici di "accaparrarsi" le farmacie, favorendo al loro interno la vendita dei prodotti del proprio marchio.

Alla c.a.

Matteo Renzi
Presidente del Consiglio

Federica Guidi
Ministro dello Sviluppo Economico

Massimo Mucchetti
Presidente X Commissione permanente Senato
Industria, commercio, turismo

Ettore Guglielmo Epifani
Presidente X Commissione permanente Camera
Attività produttive, commercio e turismo

Milano, 6 marzo 2015

Oggetto: Disegno di legge Concorrenza

Dopo una attenta lettura del disegno di legge in materia di concorrenza, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio, dobbiamo purtroppo prendere atto di come esso non si riveli all'altezza dell'intento dichiarato al suo stesso articolo 1: *"rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori"*.

Se si fa eccezione per la giusta e condivisibile fissazione di una data termine per i regimi di tutela nel settore energia, non si intravedono infatti nel testo elementi salienti rispetto all'apertura o alla liberalizzazione di altri mercati. Anzi, in alcune casi, vengono tradite chiare aspettative come la liberalizzazione dei farmaci di fascia C e, in altri, si assiste addirittura al rischio di pericolosi passi indietro, come in quello delle comunicazioni elettroniche, ove si ricomincia a parlare di penali.

Riteniamo che i consumatori debbano tornare a essere al centro dell'agenda di un Governo che si proponga non solo di ascoltare i cittadini e di rendere loro conto dell'impatto delle proprie decisioni ma che punti con coraggio a creare le condizioni per un mercato più efficiente, nel quale la domanda sia più attiva e trasferire valore al consumatore finale diventi vantaggio competitivo per le imprese.

In tale ottica, con l'auspicio che il Governo e le forze parlamentari possano ritrovare durante l'iter di discussione parlamentare quel coraggio che manca con tutta evidenza in questo testo, di seguito segnaliamo i nostri commenti e le proposte di emendamento che Altroconsumo sollecita.

CAPO I – Assicurazioni e fondi pensione

Il disegno di legge riprende molti punti che erano stati toccati dall'art. 8 del DL. 145/2013 e successivamente stralciato in fase di conversione in legge. Gli interventi che vogliono risolvere l'annosa questione che riguarda il caro polizze rc auto prevedono che la riduzione dei premi rc auto da tutti auspicata sia, comunque, legata alla sottoscrizione da parte dell'assicurato di clausole contrattuali e non da un reale sforzo da parte delle compagnie di rendere più efficiente e concorrenziale il mercato. Anche gli interventi che riguardano le lesioni, sia quelle sopra il 9% di invalidità sia le lesioni lievi, rischiano di essere punitivi verso i danneggiati rispetto a quanto avviene ora. Altroconsumo, quindi, si raccomanda che non venga tenuto in conto esclusivamente la necessità di ridurre i premi ma anche la tutela dei danneggiati.

Proponiamo, pertanto, i seguenti emendamenti:

Art. 2. comma 1 *ter* **aggiungere** “Esse, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcoleranno il premio rc auto e invieranno nuovo preventivo al potenziale cliente”.

Art. 3. (*Sconti obbligatori*) **aggiungere** “Gli sconti saranno anche evidenziati nei preventivatori obbligatori delle imprese assicurative”. **Sostituire** il comma 3 con “Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono a carico delle compagnie”.

Art. 7 **eliminare** “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Art. 11. 1-*bis*. **sostituire** “a richiesta dell'assicurato” con “automaticamente”

Articolo 13 **eliminare** “all'articolo 32, il comma 3-*quater* è abrogato;”

Articolo 215 **sostituire** “possono prevedere” con “prevedono”

CAPO II – Comunicazioni

Il disegno di legge in oggetto rischia di resuscitare le penali che nel settore delle comunicazioni elettroniche erano state eliminate con il decreto Bersani, poi convertito in Legge 70 del 2007. Si dice infatti esplicitamente che le spese e ogni altro onere relativo al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto al momento della sottoscrizione.

Il parametrare i costi che dovranno sostenere i consumatori che vorranno recedere prima della scadenza del contratto "al valore del contratto stesso" rischia con tutta evidenza di far ritornare le vecchie penali e di permettere di nuovo agli operatori di recuperare non solo le spese vive ma anche il mancato guadagno commerciale rispetto a utenti che liberamente hanno deciso di lasciare l'operatore prima del termine del contratto.

Peraltro, nel disegno di legge si fa riferimento esplicitamente per quanto concerne i contratti comprensivi di offerte promozionali alla parola "penale", che era scomparsa dal gergo tecnico-giuridico nel settore delle telecomunicazioni. Reintrodurre le penali nei contratti di consumo nel settore delle comunicazioni elettroniche è contro gli interessi dei consumatori nonché a detrimento del funzionamento di un mercato efficiente e competitivo.

Proponiamo, pertanto, il seguente emendamento:

Articolo 16 comma 3-*ter* **sostituire** con "Nel caso di risoluzione anticipata nessuna penale deve essere applicata al consumatore".

CAPO III – Servizi postali

Il disegno di legge liberalizza il servizio di notifica a mezzo postale degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della Strada, eliminando l'esclusiva del servizio a favore delle Poste. Il provvedimento deve essere accolto con favore, tuttavia, si sarebbe potuto (e dovuto) fare molto di più nel settore postale, andando a rimodellare il concetto di "servizio universale" e spingendosi alla liberalizzazione dell'intero settore, ivi compreso il servizio universale, tuttora (irragionevolmente) appannaggio esclusivo delle Poste.

CAPO IV – Energia

La proposta di fissare una data per l'esaurimento dei regimi di Tutela è importante perché determina una scadenza di fronte alla quale bisogna prendere degli impegni e mettere in atto le misure necessarie a superare le distorsioni che, attualmente, rendono il mercato libero dell'energia poco sicuro per i consumatori domestici e poco appetibile dal punto di vista di risparmi economici conseguibili.

Dare una scadenza precisa rende più facile il confronto sul lavoro fatto e la verifica sul rispetto dei tempi necessari alle modifiche da adottare per rendere il mercato più favorevole per i consumatori domestici e le pmi.

Tuttavia, se appare logico fissare l'inizio del nuovo assetto con l'inizio dell'anno solare, in realtà non si può ignorare che spezzare a metà la stagione termica invernale (che va da ottobre a marzo-aprile), in realtà non è funzionale.

Il testo dell'art. 21, inoltre, non convince: si prevede un decreto che dovrebbe garantire il rispetto di alcuni diritti di base dei consumatori e di alcuni interessi dei fornitori di energia. Riteniamo che tutto ciò debba essere meglio articolato soprattutto nella parte riguardante la tutela del consumatore.

Proponiamo, pertanto, i seguenti emendamenti:

Articolo 19 **sostituire** “A far data dal 1° gennaio 2018” con “A far data dal 1° ottobre 2017”

Sopprimere la maggior tutela a metà anno termico potrebbe dare adito a speculazioni sui prezzi da parte degli operatori.

Art. 21 è sostituito dal seguente:

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in coerenza agli articoli 19 e 20, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è dato mandato alla Aeegei stessa di organizzare e condurre un monitoraggio dei prezzi nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi.

2. Inoltre, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nell'esercizio delle sue funzioni, definisce il complesso di disposizioni regolatorie necessarie per garantire:

- a) La piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato.
- b) La trasparente transizione dei clienti in regime di Tutela verso il mercato libero, in modo da evitare la formazione di ingiustificate posizioni dominanti con particolare riferimento alle imprese verticalmente integrate.

- c) La facilità e trasparenza nella mobilità dei clienti, l'efficacia, efficienza, trasparenza e puntualità delle operazioni di *switching* e fatturazione.
- d) Una struttura di corrispettivi in grado di permettere ai clienti domestici di comprendere, in maniera chiara e univoca il prezzo finale del kWh e del metro cubo gas, includendo anche le accise e le imposte.
- e) L'efficienza e la trasparenza dei mercati all'ingrosso e al dettaglio dell'energia elettrica e del gas.

La cessazione del regime transitorio dei prezzi può essere attuata solo se è garantita una semplificazione della struttura attuale dei costi che concorrono alla formazione del prezzo unitario del kWh e del m3 gas in modo da poter confrontare più facilmente le offerte presenti sul mercato libero, condizione necessaria alla scelta del nuovo fornitore per i clienti transfughi della Maggior Tutela. E, inoltre, necessario garantire la completa trasparenza e il corretto funzionamento delle borse energia e degli scambi che vi avvengono tramite un costante monitoraggio e la pubblicazione periodica dei dati relativi.

CAPO V - Servizi bancari

Alcuni interventi sono sicuramente da apprezzare però non è incoraggiante che molte novità siano demandate nella loro effettiva introduzione a un decreto attuativo che allungherà di certo i tempi di loro effettiva applicazione. E chiediamo che in questa sede siano risolte delle problematiche che si trascinano da tempo e che obbligano i clienti a subire le pratiche scorrette degli operatori. Ad esempio, chiediamo di specificare il momento di consegna dei preventivi assicurativi in fase precontrattuale e di introdurre per il controllo degli operatori da parte delle Autorità il meccanismo del mystery shopping, unico strumento in grado di scoprire se i documenti e le informazioni arrivano veramente e in maniera corretta al consumatore.

Proponiamo, pertanto, i seguenti emendamenti:

Articolo 23 **sostituire** “avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana” con “avvenga a costo zero per i clienti usando “numeri verdi””.

Il rischio è di eliminare i numeri verdi oggi presenti per la comunicazione del furto/smarrimento dello strumento di pagamento. Ancora meglio sarebbe prevedere la gratuità degli strumenti che l'operatore di mercato mette a disposizione dei suoi clienti per bloccare la carta di credito o per comunicare dei problemi sul conto corrente on line.

Articolo 24 **sostituire** “180 giorni” con “30 giorni” e **aggiungere** “Lo stesso decreto individua sanzioni per gli operatori che non offrono il conto base il quale dovrà avere un costo inferiore a quello del più economico conto corrente offerto dal prestatore dei servizi di pagamento”.

Sul conto di base è necessario prevedere delle sanzioni perché gli operatori hanno tutti un conto base nel loro catalogo prodotti ma non lo propongono assolutamente agli utenti. Per questo chiediamo che il costo del conto base non possa essere superiore al costo (ISC) del più economico conto corrente offerto dalla banca/istituto di pagamento.

Articolo 25 1 lettera a) **aggiungere** “nello stesso periodo dopo sono tenuti a sottoporre al cliente in fase precontrattuale, quando il cliente raccoglie informazioni per il confronto delle offerte”; **aggiungere** “d) Ivass e AGCM utilizzeranno mystery shopping e indagini sul campo per verificare la reale applicazione della norma”.

CAPO VI - Servizi professionali

Il provvedimento prevede la liberalizzazione del lavoro dei notai, si amplia almeno in parte la concorrenza allargando l'utenza territoriale, ritoccando il rapporto tra numero di notai e abitanti della regione. Si scioglie, inoltre, la riserva notarile per alcune tipologie di atti per i quali era richiesta l'autentica notarile quali le compravendite immobiliari ad uso non abitativo come ad esempio, box, cantine e locali commerciali di valore di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni. In questi casi sarà sufficiente l'autenticazione della relativa sottoscrizione, da parte di avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto. Sfugge, francamente, il vantaggio per i consumatori, che devono comunque pagare un professionista al posto di un altro e magari con minori garanzie.

Per le srl, per una serie di atti laddove è prevista la firma digitale, quest'ultima diventerà sostitutiva del ricorso al notaio e all'atto pubblico.

Il ddl concorrenza fa passare tutto questo come una “sforbiciata” ai privilegi delle lobby invece, in effetti, consegna il mercato immobiliare nelle mani di banche e assicurazioni, in tutta la filiera (compravendita, mutuo, assicurazione), eliminando le tutele per i cittadini garantite dai notai (pubblici ufficiali).

La norma che consente l'ingresso di soci di capitale nelle società tra professionisti (art. 26, comma 1, lett. d) e quella che estende a gli avvocati (privi del titolo del concorso pubblico) attribuzioni della funzione pubblica per autenticare vendite, donazioni e mutui (al momento di uso non abitativo e del valore catastale inferiore a 100mila euro) crea di fatto una legittimazione per consentire a banche e assicurazioni di spartirsi il mercato immobiliare.

CAPO VII - Servizi sanitari

Abbiamo chiesto, da tempo, di alimentare la concorrenza nel settore “vendita farmaci” attraverso la diversificazione dei canali di vendita, pur mantenendo la figura del farmacista come l’unico a cui affidare la dispensazione di tali prodotti. Nel testo del ddl, invece, si propongono delle misure che rischiano di affossare definitivamente i canali alternativi alle farmacie, ovvero le parafarmacie e i corner dei supermercati. E’ facile immaginare, infatti, che restando fisso il vincolo della pianta organica, il numero di farmacie non aumenterà di molto, semplicemente le società (di capitali e non) avranno più facilmente la disponibilità di fondi per acquistare quelle esistenti. Il che suona molto come il lasciapassare alla creazione di catene di farmacie. La presenza di catene può agevolare forti promozioni su alcuni prodotti “civetta” più usati (e magari anche meno utili/efficaci/essenziali), senza costituire una reale possibilità di risparmio (ci saranno alcune catene che decidono alcuni prezzi) che può essere garantita solo in un regime di reale concorrenza.

Negli anni abbiamo costantemente monitorato i prezzi dei 70 farmaci Sop e Otc più usati e i risultati parlano chiaro. Nei corner degli ipermercati i farmaci costano meno (il 4%) rispetto a quanto costavano prima che ci fosse la liberalizzazione ovvero quasi 10 anni fa. Questo è stato possibile solo grazie alla liberalizzazione.

Inoltre, anche nelle farmacie e parafarmacie oggi i prezzi sono solo il 12% in più rispetto al 2006 (al di sotto, quindi, del tasso di inflazione).

Ciò nonostante da anni denunciavamo che si tratta di una liberalizzazione monca che per essere davvero vantaggiosa ed efficace dovrebbe essere estesa anche ai farmaci in classe C con ricetta ovvero tutti quei farmaci che sono pagati direttamente dai cittadini.

A oggi oltre il 90% dei farmaci Sop e Otc continuano a essere venduti dalle farmacie e questo non aiuta certo la concorrenza. Solo dando la possibilità alle parafarmacie e ai corner salute di vendere anche i farmaci di fascia C con ricetta daremo nuova linfa vitale alla concorrenza a tutto vantaggio dei cittadini.

Proponiamo, inoltre, che siano inseriti nel disegno di legge in oggetto i seguenti emendamenti su materie che allo stato non sono presenti ma che, a nostro avviso, vanno integrate:

- A) **Modifiche all’art. 140 bis Codice del Consumo per potenziare lo strumento dell’azione di classe.**
- B) **Revisione delle modalità di finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, ai sensi dell’art. 148 della L. 388/00.**

A) Class Action

Le oltre 100.000 preadesioni alle class action promosse da Altroconsumo in vari settori di consumo stanno a dimostrare la potenzialità dello strumento che – come diremo di seguito – deve tuttavia essere perfezionato per poter avere un maggiore effetto di deterrenza e introdurre efficienza nel mercato nell’interesse generale. L’azione di classe, peraltro, costituisce indirettamente un prezioso strumento competitivo giacché stimola imprese e mercato a operare attraverso pratiche commerciali corrette e legittime al fine di evitare le importanti ripercussioni economiche connesse a eventuali condanne al risarcimento dei danni prodotti a intere classi di consumatori.

Le peculiarità con le quali tale Istituto è stato introdotto anche nel nostro Ordinamento l’hanno privato, tuttavia, della necessaria efficacia come è emerso in tutta evidenza nei primi cinque anni di applicazione dalla sua entrata in vigore.

In tale contesto, per colmare le lacune normative che, allo stato, precludono ancora un ricorso efficace all’azione di classe proponiamo che sia inserito nel ddl concorrenza un apposito emendamento all’art. 140 *bis* Codice del Consumo, come meglio indicato di seguito.

La legittimazione ad agire

Pressoché tutte le azioni di classe sono state ad oggi promosse da un’associazione di consumatori rappresentativa a livello nazionale quale mandataria di uno o più danneggiati. E’ opportuno prevedere che le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale siano legittimate di diritto a promuovere l’azione di classe.

Il meccanismo dell’opt-in

Il maggiore ostacolo a un corretto funzionamento dell’azione di classe è rappresentato dal sistema dell’opt-in che, ad oggi, ha comportato un esiguo numero di adesioni da parte dei danneggiati e rende l’azione di classe inefficiente rispetto alle proprie finalità risarcitorie, di deterrenza dal compimento degli illeciti e di economia processuale. E’ necessario modificare l’attuale sistema dell’opt-in e affiancarlo, ove ritenuto opportuno per le caratteristiche del singolo caso, con l’opt-out o comunque assegnare alla sentenza collettiva che accolga l’azione di classe un’efficacia per tutti i danneggiati.

Per le controversie di minor valore connotate da una più spiccata identità delle posizioni dei consumatori danneggiati (small and non viable claims) potrebbe essere scelto il sistema dell’opt-out o della condanna diretta del convenuto.

Qualora si ritenga opportuno limitare il meccanismo dell’opt-out ad alcune specifiche tipologie di controversie, l’attuale sistema dell’opt-in dovrebbe essere radicalmente

modificato consentendo l'adesione (semplificata e deformalizzata) anche successivamente alla decisione sull'azione di classe. In caso di condanna del convenuto si dovrebbe aprire presso il Tribunale un procedimento concorsuale per la concreta liquidazione del danno, modellato sul sistema dell'ammissione al passivo nella procedura fallimentare.

L'oggetto dell'azione di classe

E' necessario chiarire l'esperibilità dell'azione di classe per i danni derivanti dalla violazione di tutte le norme di tutela del consumatore, anche non contenute nel Codice del Consumo a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità.

I costi e i tempi dell'azione di classe

Le azioni di classe possono svolgere il proprio ruolo solo in presenza di meccanismi idonei a riequilibrare la disparità di forze tra convenuto e attore. Riteniamo necessario prevedere che l'attore possa essere condannato alle spese di giustizia solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Una volta dichiarata ammissibile l'azione, i costi per la comunicazione al pubblico dell'avvio dell'azione di classe dovrebbero essere sostenuti dal convenuto che, ove possibile, potrebbe essere condannato a comunicare individualmente a tutti i danneggiati identificabili la decisione di ammissibilità dell'azione di classe o, comunque, a rendere pubblico il proprio database relativo ai potenziali danneggiati. E' necessario abbattere i costi di pubblicità legale in capo al soggetto promotore dell'azione una volta passato il vaglio di ammissibilità, consentendo una maggiore libertà nelle modalità di informare i consumatori potenziali aderenti attraverso Internet, riservando adeguati spazi televisivi messi a disposizione dalla RAI quale pubblicità di servizio e di pubblica utilità.

Per riallineare la disparità tra le parti è necessario introdurre meccanismi di disclosure, prevedendo la possibilità per il giudice – una volta ammessa l'azione di classe e, quindi, riconosciutane la valenza collettiva – di ordinare al convenuto di esibire e produrre i documenti in proprio possesso relativi a tutti i clienti danneggiati che si trovino nella situazione oggetto di causa.

In caso di accoglimento della domanda, il convenuto deve essere condannato a rimborsare all'attore tutti i costi sostenuti per l'organizzazione dell'azione, per le consulenze tecniche e le spese legali da liquidarsi con riferimento alla stima del valore complessivo dell'illecito oggetto del giudizio.

Gli attuali tempi del giudizio di ammissibilità sono eccessivi ed è necessario introdurre misure dirette a rendere più celere la decisione di ammissibilità, anche eliminando la facoltà di sospensione dell'azione di classe in caso di un giudizio avanti il giudice amministrativo sui fatti rilevanti per la decisione.

B) Revisione delle modalità di finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori

Auspichiamo una nuova e più moderna politica pubblica in materia di tutela dei consumatori che accompagni questi ultimi a giocare un ruolo diverso e più attivo nel mercato e, conseguentemente, una revisione dei criteri di allocazione delle risorse a questo scopo.

Come è noto, ai sensi dell'art. 148 della L. 388/00 una parte delle sanzioni irrogate dall'AGCM e dall'AEEGSI sono destinate a progetti a favore dei consumatori. Secondo una prassi ormai purtroppo consolidata, meno del 2% di tali importi vengono però riassegnati al Ministero dello Sviluppo Economico per la specifica destinazione di finanziamento. La precarietà del sistema di utilizzo delle risorse non si può dire che costituisca un meccanismo efficiente.

Il tema è, infatti, evidentemente ben più complesso di quanto (poco) e come (male) viene destinato al finanziamento delle associazioni del CNCU. In tal senso pare inutile discutere se i fondi Antitrust destinati ai consumatori debbano passare dal 2% al 3%; il tema vero è, invece, se il 100% di quei fondi siano sufficienti a rilanciare una seria politica dei consumatori da parte del Governo.

Chiediamo che:

- le risorse disponibili siano prioritariamente impiegate a far funzionare efficacemente gli uffici pubblici che si devono occupare dell'applicazione delle **norme a tutela del consumatore**, dai controlli sulla sicurezza dei prodotti alle conciliazioni.
- Ove poi sussistano ulteriori risorse, queste siano allocate attraverso **veri bandi di gara che premiano la qualità dei progetti** più che il numero delle associazioni che compongono una cordata cui si è forzatamente obbligati per essere assegnatari degli stessi. Questo spesso non ha nulla a che fare con lo svolgimento del progetto ma è solo un vincolo imposto per superare la frammentarietà delle associazioni, meccanismo che non necessariamente produce risultati che beneficino i cittadini consumatori né le associazioni stesse. A maggior ragione, se le risorse sono esigue che vinca un solo progetto, il migliore.
- **Le attività come il monitoraggio dei servizi di pubblica utilità (trasporti, energia, gas, acqua) siano gestite con veri e propri contratti di servizio**, eventualmente anche dalle associazioni di consumatori che abbiano risorse economiche e professionali per farlo in base alla qualità e capacità di realizzare le attività previste.

E' bene che le associazioni dei consumatori continuino a rispondere *in primis* ai loro soci e ai consumatori in generale, in tal senso il loro riconoscimento da parte dello Stato e/o delle Regioni non può e non deve snaturarne le origini privatistiche né, per altro verso, appare utile ed opportuno che l'accesso a risorse pubbliche infici la loro indipendenza economica, che va ritrovata nella fiducia loro accordata dai consumatori per il supporto in termini di consulenze e servizi di cui beneficiano.

Per queste ragioni, auspichiamo che il Governo voglia uscire al più presto da una logica miope e impropria di spartizione di fondi volta solo ed esclusivamente a sostenere e mantenere le strutture delle associazioni dei consumatori riconosciute. Sarebbe, al contrario, alquanto più lungimirante destinare le poche risorse pubbliche disponibili a politiche che scaturiscano in benefici concreti e tangibili per i consumatori.

Nel ringraziare per l'attenzione che dedicherete alle nostre osservazioni e commenti, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiediamo sin d'ora di poter essere auditi.

Con i migliori saluti,

Avv. Marco Pierani
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali



A2200011

Promemoria delle Associazioni Consumatori iscritte al CNCU
sul
DDL n. 3012 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Audizione 3 giugno 2015

Alla cortese attenzione
dei Sig.ri Presidenti e dei componenti
della VI e X Commissione della Camera dei Deputati

Questo breve documento non ha la pretesa di rappresentare nel dettaglio l'insieme delle osservazioni, delle critiche e delle proposte che le associazioni dei consumatori e degli utenti appartenenti al CNCU hanno formulato in questi mesi e che in parte sono già a vs conoscenza sia per la loro divulgazione sugli organi di informazione che per la consegna diretta di documenti a vs mani. Vuole essere invece un utile strumento per rappresentare in una visione d'insieme il punto di vista delle AA CC sia sul DDL che sui singoli Capi a cui faranno seguito puntuali contributi emendativi, alcuni espressi anche in questa sede dagli altri relatori, su un provvedimento elaborato dal Governo che ha proceduto senza il loro coinvolgimento che invero è assicurato dalla legge.

Infatti il Ministro proponente dispone di un organo consultivo, il CNCU, che presiede e che, ai sensi dell'art.136 del Codice del Consumo, ha il compito di

- a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; \
- b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

ciò nonostante non ha proceduto in tal senso e ha licenziato un DDL che, pur contenendo interessanti misure "concorrenziali" di cui diremo, vanifica in buona parte quegli "interventi strutturali volti a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei mercati attraverso un'accentuata promozione delle dinamiche competitive al fine di conseguire benefici per i consumatori e per le imprese" come recitato nelle prime righe della nota introduttiva. Non solo, in taluni casi, si prospettano soluzioni che rappresentano un vero e proprio passo indietro del processo di liberalizzazione avviato con le cd "lenzuolate" dell'allora Ministro Bersani nonché una limitazione delle tutele e dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Chiediamo dunque comprensione e sostegno a tutti i membri delle Commissioni VI e X, in particolare a quelli della maggioranza, affinché apprezzino le nostre indicazioni e evidenzino all'esecutivo la necessità di ripristinare quell'opera di ascolto delle AA CC disciplinata dalla legge e indispensabile in un ordinamento democratico attento ai processi partecipativi e alle rappresentanze delle istanze e dei diritti dei cittadini.

CAPO I – Assicurazioni e fondi pensione

Il disegno di legge riprende molti punti che erano stati toccati dall'art. 8 del DL. 145/2013 e successivamente e giustamente, stralciato in fase di conversione in legge. L'annosa questione che riguarda il caro polizze rc auto non viene affrontata, come sarebbe giusto che sia, tramite provvedimenti che favoriscano maggiore concorrenza tra le compagnie come ad es. la portabilità della polizza anche prima della scadenza, come in Francia, oppure con la franchigia obbligatoria, si prevede invece che la riduzione dei premi rc auto da tutti auspicata sia, comunque, legata alla sottoscrizione da parte dell'assicurato di clausole contrattuali che ne limiteranno i diritti se e quando subirà un danno (ma la polizza RCAuto non è una polizza Kasko!) in particolare limitando la libera scelta dell'auto riparatore e la cessione del credito. Lo stesso risarcimento diretto così come funziona oggi, contiene altri rischi per il consumatore, i cui diritti di garanzia sulla riparazione possono facilmente essere calpestati.

Anche gli interventi che riguardano le lesioni, sia quelle sopra il 9% di invalidità sia le lesioni lievi, appaiono punitivi verso i danneggiati rispetto a quanto avviene ora. Il legislatore deve riforma profondamente il CAP (codice delle assicurazioni private). In una situazione che perdura da diversi anni di relevantissimi utili per le compagini (oltre 7 Mld) si chiede una consistente correzione di rotta che rimetta al centro la funzione sociale "obbligatoria" dell'RCAuto di tutela dei diritti alla mobilità e alla salute favorendo la riduzione dei premi (con strumenti concorrenziali) e migliorando i livelli di tutela dei danneggiati.

CAPO II – Comunicazioni

Come noto, facendo leva sulla debolezza testuale dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 le compagnie telefoniche continuano da anni ad addebitare agli utenti, in sede di chiusura del rapporto, ingenti ed ingiustificate somme (da 35 a 120 euro), denominate "costi di disattivazione".

Si è verificato che nessuna compagnia telefonica, nonostante il reclamo, rende conto di questi presunti "costi", che vengono addebitati anche dopo anni dall'inizio del rapporto contrattuale e addirittura nei casi di chiusura dell'utenza per morte dell'intestatario.

Tale prassi, irrispettosa della legge e delle finalità delle liberalizzazioni Bersani, ha in questi anni paralizzato la concorrenza nel settore della telefonia fissa, visto che i "costi di disattivazione" di fatto rendono sconveniente cambiare fornitore di servizi.

Peraltro, nel disegno di legge si fa riferimento esplicitamente per quanto concerne i contratti comprensivi di offerte promozionali alla parola "penale", che era scomparsa dal gergo tecnico-giuridico nel settore delle telecomunicazioni. Reintrodurre le penali nei contratti di consumo nel settore delle comunicazioni elettroniche è contro gli interessi dei consumatori nonché a detrimento del funzionamento di un mercato efficiente e competitivo.

Si chiede pertanto, affinché gli abusi cessino e il mercato sia davvero libero e concorrenziale, che venga abolita la possibilità di addebitare costi in sede di chiusura del rapporto, così come da sempre avviene nel mercato dell'energia elettrica e così come reca il titolo dell'articolo 16 del disegno di legge sulla concorrenza (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia).

CAPO III – Servizi postali

L'apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada, sottratto alla riserva oggi assicurata al gestore del servizio universale, è in sé un fatto positivo (anche se non si capisce perché decorra soltanto dal giugno 2016).

In realtà dalla legge sulla concorrenza ci si aspettavano, per il settore postale, alcuni ampliamenti delle norme sul servizio universale nel senso di spingersi alla liberalizzazione dell'intero settore e di affrontare il tema del suo nuovo perimetro alla luce delle innovazioni tecnologiche in materia di connessione e di abbattimento del digital divide.

E' evidente che il solo recapito della corrispondenza semplice quale garanzia di servizio universale assume importanza sempre minore con la diffusione della posta elettronica ma proprio per questo quello che deve essere garantito ai cittadini oggi è un sistema di connessioni veloci a prezzi accessibili a tutti dove i servizi innovativi dovrebbero, come gli altri, essere messi a gara e affidati a chi è disposto ad offrire ai cittadini la migliore qualità alle migliori tariffe.

CAPO IV – Energia e Gas

La proposta di superare i regimi di Tutela vede contrarie la stragrande maggioranza delle associazioni con poche eccezioni favorevoli, a determinate condizioni. Si rinvia alla presentazione delle rispettive posizioni da parte dei portavoce incaricati.

CAPO V - Servizi bancari

Un parere ovviamente favorevole deve essere espresso sull'art. 23, rispetto al quale, tuttavia, il potere di vigilanza affidato all'AGCOM deve essere affiancato da un dissuasivo impianto sanzionatorio.

Importante è anche l'intervento dell'art. 24 sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Quanto all'art. 25 il tema delle assicurazioni accessorie ai contratti di finanziamento appare eccessivamente barocco. La sostanza della questione sta nel fatto che attualmente il costo di queste polizze è assai costoso, sia per la eccessiva articolazione della filiera distributiva dei molti prodotti di credito al consumo e finanziamento delle famiglie sia per la mancanza di trasparenza nelle procedure di vendita delle polizze. Peraltro in questa filiera continuano ad operare in via sotterranea intermediari che ne sono stati esclusi con le recenti modifiche del testo unico bancario (intermediari ex art. 106). E' ad esempio il caso dei contratti di cessione del credito dello stipendio e delle pensioni, ma anche dei mutui, in cui le commissioni varie e le assicurazioni accessorie richieste dai soggetti finanziatori fanno lievitare in maniera abnorme i costi del credito. Inoltre la lunghezza della filiera opera anche come elemento di rallentamento delle istruttorie di concessione del credito con l'effetto di porre in condizione di disagio e di apprensione il richiedente e indebolendone la possibilità e la libertà di scelta.

Pertanto l'intervento liberalizzatore deve essere orientato proprio a semplificare le procedure istruttorie e ad indurre i finanziatori a non accedere a canali distributivi troppo articolati e costosi (e ormai al di là dei confini della legalità. Quanto alle polizze proposte

dal finanziatore la norma dovrebbe imporre comportamenti massimamente trasparenti e scevri da conflitti di interesse.

Ad esempio, chiediamo di specificare il momento di consegna dei preventivi assicurativi in fase precontrattuale e di introdurre per il controllo degli operatori da parte delle Autorità il meccanismo del mystery shopping, unico strumento in grado di scoprire se i documenti e le informazioni arrivano veramente e in maniera corretta al consumatore.

CAPO VI e VII- Servizi professionali e Servizi sanitari

Non siamo convinti che le liberalizzazioni in questi ambiti siano effettivamente favorite dalle norme che si vorrebbero introdurre per estendere l'esercizio della professione a società di persone, di capitali o cooperative. In particolare:

- [per quanto attiene la professione forense andrebbe reinserita la possibilità del cd patto di quota lite
- [per la semplificazione degli atti relativi a talune fattispecie di beni immobili, non si comprende la ragione di affidare il compito della autenticazione delle sottoscrizioni invece che ai notai agli avvocati, (che si dovrebbero per questo dotare di una specifica polizza assicurativa), piuttosto che ai pubblici ufficiali già operanti in tutti i Comuni con funzioni analoghe e con tariffe assai poco onerose.
- [Per la titolarità delle farmacie si esprime forte preoccupazione all'ingresso di "catene" commerciali in un mercato così delicato come quello del farmaco.

(a cura di Furio Truzzi Presidente Assoutenti)

NOTA RELATIVA ALL'art. 148 della L. 388/00

Ripristino delle modalità di finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori

Con l'occasione, si fa presente alle commissioni VI e X riunite che, come segnalato al Ministero dell'Economia, è largamente inapplicato da anni l'art. 148 della L. 388/00 che destina le sanzioni irrogate dall'AGCM e dall'AEEGSI a progetti a favore dei consumatori. Secondo una prassi ormai purtroppo consolidata, meno del 2% di tali importi vengono però riassegnati al Ministero dello Sviluppo Economico per la specifica destinazione di finanziamento.

Il tema è, fondamentale in quanto con tali risorse si potrebbe rilanciare una seria politica di tutela dei diritti dei consumatori da parte dello Stato.

Indichiamo di seguito alcune priorità:

- [far funzionare efficacemente gli uffici pubblici che si devono occupare dell'applicazione delle **norme a tutela del consumatore**, dai controlli sulla sicurezza dei prodotti a quelli sui pesi e misure
- [favorire l'accesso dei cittadini alle conciliazioni finanziando in particolare le procedure cd di mediazione paritetica.
- [finanziare le **attività di monitoraggio dei servizi di pubblica utilità (trasporti, energia, gas, acqua)** con il concorso delle associazioni di consumatori (ex art. 2 comma 461 L.244/07).

Promemoria delle Associazioni Consumatori
per i Sig.ri Presidenti e componenti della VI e X Commissione della Camera
in relazione al Disegno di Legge n. 3012 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Le seguenti Associazioni Consumatori facenti parte del CNCU: ACU, ADOC, Assoconsum, Assoutenti, Adusbef, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, CTCU Bolzano, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori,

CHIEDONO

che siano rigettati e stralciati dal Capo V Energia del citato DDL n. 3012, gli artt. 19, 20 e 21 che prevedono la cessazione del Mercato Tutelato per i clienti domestici di elettricità e gas.

Infatti, a nostro avviso, l'eventuale approvazione delle suddette norme produrrà un sensibile aumento dei prezzi di elettricità e gas per i clienti domestici e le PMI, poiché:

1. La scomparsa del Mercato Tutelato non è una maggiore liberalizzazione del settore (*che già è completa: oggi ogni cliente può scegliere una offerta sul Mercato Libero*).
2. La cessazione dell'attività dell'Acquirente Unico determinerebbe l'eliminazione di un importante concorrente nel mercato elettrico e quindi una grave regressione della concorrenza, con il risultato di un aumento dei prezzi dell'elettricità per i piccoli consumatori finali (*famiglie e PMI*).
3. Il meccanismo dei prezzi di riferimento per elettricità e gas per il Mercato Tutelato, fissati dall'Autorità per l'energia, rappresenta un autorevole benchmark per il mercato: la sua eventuale eliminazione renderebbe più complessa la valutazione della convenienza delle offerte ai piccoli consumatori e faciliterebbe possibili comportamenti collusivi fra le Società energetiche circa il livello dei prezzi per i clienti finali (v. la situazione che si è verificata in Gran Bretagna).

Saranno soprattutto i clienti domestici vulnerabili quelli che pagheranno il conto più caro, perché troppo grande è la loro disparità di potere contrattuale rispetto agli operatori. Né la semplice sorveglianza delle Autorità sarà un efficace deterrente a contenere l'aumento dei prezzi: il loro intervento non potrà che avvenire dopo che si siano verificati gli aumenti, quando i consumatori i danni li avranno già subiti.

Le Associazioni Consumatori, oltre a ribadire la richiesta di stralciare dal DDL 3012 le norme che pongono fine al Mercato Tutelato, sottopongono all'attenzione del Parlamento l'esigenza di emanare norme che facilitino l'affermarsi di una nuova e più efficiente concorrenza nel settore, in grado di offrire a tutti i consumatori, a partire da quelli domestici, forniture di elettricità e gas a prezzi equi e concorrenziali.

Le proposte che di seguito formuliamo tendono appunto a questi obiettivi.

Acquirente Unico

Al fine di rendere Acquirente Unico sempre più omogeneo con le altre Società che operano sul mercato, è necessario che il legislatore riveda la struttura, la *governance* e la *mission* di A.U.; in particolare occorre:

- **Scorporare dalla Società le attività diverse da quelle di mercato, quali il Sistema Informativo Integrato, lo Sportello del Consumatore ed il Servizio di Conciliazione.**
- **Consentire ad A.U. di operare anche sul mercato all'ingrosso del gas per rifornire i propri clienti.**
- **Prevedere nello Statuto di A.U. l'istituzione di un Comitato per la Trasparenza degli Approvvigionamenti, preposto ad indicare le strategie di acquisto dell'energia, partecipato da Governo, Autorità per l'energia e dalle Associazioni di rappresentanza dei propri clienti.**
- **Superare il regime dei prezzi di riferimento fissati dall'Autorità per l'energia, consentendo ad A.U. di autodeterminare i prezzi di elettricità e gas offerti ai propri clienti, mantenendo la sorveglianza dell'Autorità per l'energia, ma eliminando il problema formale del prezzo amministrato.**
- **Autorizzare A.U. a proporre ai propri clienti anche forniture diverse dal semplice prezzo dell'energia a variazione trimestrale (es. prezzo fisso per 1 o 2 anni, prezzi spot, prezzi con energia interamente rinnovabile, ecc.) al fine di educare i piccoli consumatori alla scelta fra diverse opzioni, che è il presupposto della mobilità.**

Il legislatore dovrebbe altresì eliminare l'obbligo per i Distributori di commercializzare l'energia fornita da Acquirente Unico: in caso di rinuncia, il servizio potrà essere assegnato attraverso un'asta ad altri operatori dotati di adeguati requisiti.

Sistema Informativo Integrato (SII)

Nel mercato *retail*, in particolare fra i clienti domestici, vi è una scarsa mobilità dei clienti tutelati verso il mercato libero. La responsabilità, per il settore elettrico, viene spesso attribuita all'Acquirente Unico. Questo è fuorviante. Se fosse vero, nel settore gas la mobilità avrebbe dovuto essere maggiore: invece non è così. Le ragioni della scarsa mobilità, vanno ricercate sia nel fatto che i prezzi sul mercato libero sono spesso più elevati dei prezzi di riferimento fissati dall'Autorità per l'energia (v. *Relazione dell'Autorità 2014*), ma soprattutto nei disagi che spesso devono sopportare i clienti che scelgono un nuovo fornitore, a causa del fatto che i Distributori spesso non comunicano al nuovo Venditore, con esattezza e tempestività, la lettura del contatore al momento dello switching (*tempi troppo lunghi per l'allaccio della nuova fornitura, bollette con consumi stimati e non effettivi, doppie fatturazioni dal vecchio e dal nuovo venditore, bollette dal conguaglio con importi abnormi, contratti non richiesti, pratiche commerciali scorrette ecc.*). Molti di noi hanno sperimentato direttamente tutto ciò.

La mobilità dei piccoli consumatori si favorisce soltanto eliminando queste inefficienze e migliorando la gestione del cambio di fornitore, anche attraverso la piena funzionalità, in tempi brevi e fissati dal legislatore, del Sistema Informativo Integrato (SII). Ciò è essenziale affinché i clienti abbiano fiducia nel funzionamento del mercato libero.

Autorità per l'energia

Occorre anche rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia, recuperando lo spirito della legge istitutiva (l.481/95) e superando i numerosi rilievi formulati al riguardo dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione 2014/2286. In questa ottica occorre fornire all'Autorità per l'energia gli opportuni indirizzi affinché:

1. *Riveda la Delibera 153/2012/R/com, nel senso di accogliere quanto disposto dall'art. 66 quinquies del Codice del Consumo, novellato dal D.Lgs 21/2014, circa l'esclusione del pagamento delle forniture di energia per i consumatori vittime di contratti non richiesti, insieme alla previsione di adeguati indennizzi ai medesimi consumatori.*
2. *Deliberi l'obbligo per gli operatori a rendere più trasparenti le offerte per le forniture di energia nel mercato libero, ad es. evidenziando, con caratteri ben visibili, le norme relative alla qualità tecnica e commerciale della fornitura (es. rateizzazioni, morosità, fatturazione, ecc.), che differiscono da quelle previste per il mercato tutelato.*
3. *Favorisca la comparabilità e l'obbligatorietà delle offerte individuando taluni elementi comuni che debbano essere contenuti in tutte le offerte per le forniture di energia sul mercato libero.*
4. *Definisca l'entità degli oneri riconosciuti agli operatori per la prima acquisizione di nuovi clienti dal mercato tutelato tenendo conto della qualità e trasparenza delle informazioni fornite ai clienti ed al livello di numerosità dei reclami rilevato presso i diversi operatori.*

Infine, con lo scopo di scoraggiare comportamenti commerciali scorretti da parte degli operatori ed a tutela dei consumatori, della concorrenza e del mercato, l'Autorità per l'energia dovrebbe dedicare maggiori risorse all'attività di controllo e monitoraggio, anche attraverso un maggior ricorso alla erogazione di adeguate sanzioni agli operatori che non rispettino taluni precisi criteri di correttezza. Si dovrebbe inoltre superare il criterio della elusione delle sanzioni, a fronte di impegni della Società a modificare i propri comportamenti, che non sta dando i positivi risultati sperati.

Roma, 18 maggio 2015